

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | GENNAIO 2026



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 17 LUGLIO 2025 N. 1455

La L. 197/2022 non ha comportato l'abolitio del reato di cui all'art. 7 d.l. 4/2019 sia perché l'efficacia incriminatrice di detta norma è stata prolungata al 01.01.2024 sia perché con il modello di nuova incriminazione contenuto nell'art. 8 d.l. 48/2023, strutturato in modo identico al precedente e riferito ai benefici economici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, il legislatore ha continuato a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento delle nuove provvidenze economiche. Risponde quindi del delitto p. e p. dall'art. 7 d.l. 4/2019 l'imputato che abbia omesso di dichiarare nelle D.S.U. la partecipazione societaria al 50% in una società, della quale è risultato anche amministratore unico, in tal modo ottenendo un beneficio in misura superiore a quella dovuta. Risulta integrato anche il delitto p. e p. dall'art. 640-bis c.p. in quanto l'imputato, con artifici e raggiri consistiti nel presentare le domande per l'ottenimento del sussidio omettendo le dichiarazioni di cui sopra, ha indotto in errore l'INPS sulla propria condizione economica ed ha realizzato un ingiusto profitto costituito dalla percezione di somme non spettanti con pari danno per l'Amministrazione erogante.

2

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 22 MAGGIO 2025 N. 988

Risponde del delitto di cui all'art. 474 cp e del delitto di ricettazione il venditore ambulante che detiene per la vendita articoli di abbigliamento firmati con marchio risultato contraffatto in modo non grossolano, della cui provenienza non abbia dato una giustificazione. La ricettazione è un reato a forma vincolata che presuppone la commissione di un altro reato, doloso o colposo, consumato o tentato, ma non di una contravvenzione né di un illecito amministrativo o civile. Ai fini della sua configurabilità, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta, come nel caso di specie, anche dall'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, mentre non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto. Nel caso di specie non è emerso alcun elemento dal quale trarre il convincimento che l'imputato abbia acquistato o ricevuto prodotti in buona fede o che non era a conoscenza della contraffazione, con la conseguenza che egli risponde di entrambi i reati contestati.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 12 GIUGNO 2025

Il reato di oltraggio, previsto dall'art. 341-bis cp, non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 337 cp. Pertanto, l'imputata che in plurime occasioni, verificatesi in un arco temporale ridotto, abbia usato violenza e rivolto insulti nei confronti degli agenti di P.S., intervenuti per sedare liti e per calmare le escandescenze della donna, risponde di entrambi i delitti contestati, nonché del delitto ex art. 582 cp per le lesioni arrecate ad uno degli agenti, dovendosi ritenere dimostrata la responsabilità in base alla ricostruzione dei fatti lineare, dettagliata e coerente fatta dagli operanti. L'imputata risponde altresì del delitto di minaccia per aver aggredito, all'interno di un esercizio commerciale, una donna in avanzato stato di gravidanza, fatto ricostruito in base alle dichiarazioni della p.o. riscontrate da immagini video e dalle dichiarazioni degli agenti intervenuti. Stante l'omogeneità delle condotte e dei tempi contigui nel medesimo contesto spazio-temporale, appare evidente l'unicità del disegno criminoso e quindi il riconoscimento della continuazione.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 4 NOVEMBRE 2025 N. 695

Va confermata la condanna per truffa aggravata dell'imputato che, con artifici e raggiri, consistiti nell'inviare alla p.o. una mail apparentemente proveniente dalla compagnia assicuratrice del suo veicolo con la quale richiedeva il pagamento del premio, induceva in errore la vittima che provvedeva a versare la somma utilizzando il QR indicato nella richiesta e collegato ad una carta postepay intestata all'imputato. Quest'ultimo, infatti, non ha fornito una verosimile spiegazione alternativa circa l'utilizzo della carta, attivata peraltro pochi giorni prima dei fatti nel luogo in cui l'uomo aveva la residenza. Egli, inoltre, indicando i dati corretti della vettura della vittima e della compagnia assicuratrice, un numero verde da contattare all'occorrenza a rassicurazione del destinatario della e-mail e un codice QR pienamente corrispondente ha organizzato una complessa messa in scena fraudolenta idonea a trarre in inganno la p.o. trovatasi in condizione di minorata difesa.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 11 NOVEMBRE 2025 N. 714

Rispondono del delitto di cui all'art. 479 c.p. il presidente ed i componenti della commissione giudicatrice delle procedure di selezione pubblica indette da una società gestrice di un servizio pubblico, i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, avevano falsamente attestato, nel verbale di apertura delle operazioni, che non vi erano tra i componenti della commissione nè tra questi ed i candidati cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., mentre tra i candidati era presente il figlio di uno dei commissari, circostanza nota a tutti i membri per averne parlato e disquisito. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, secondo cui la partecipazione del commissario - padre di uno dei candidati - non avrebbe leso il bene tutelato dalla norma in quanto l'assegnazione dei punteggi per i titoli dipendeva da elementi oggettivi e comunque egli si era allontanato al momento della valutazione dei titoli del figlio, il falso ideologico in esame non è irrilevante e/o inoffensivo. Invero, la partecipazione del commissario in questione alla valutazione dei titoli e alla assegnazione della votazione (entro fasce di punteggio prestabilite, con possibile variabilità di voti) ai concorrenti del figlio ben poteva influenzare il risultato della graduatoria, nella quale, peraltro, il ragazzo era risultato primo in ragione dell'elevato punteggio per titoli ottenuto rispetto agli altri aspiranti. Del resto, se si fosse trattato di un esame meramente ricognitivo e con votazione predeterminata e fissa, sarebbe stato inutile anche l'allontanamento in occasione dell'esame dei titoli del figlio. In definitiva la falsa attestazione, a supporto della regolarità dell'insediamento e dell'attività della commissione esaminatrice, ha avuto un preciso e non irrilevante effetto che non può essere ritenuto del tutto inoffensivo.